



15649-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI - Presidente -	Senz. n. 228/2020 sez. 5
Barbara CALASELICE - Consigliere rel. -	UP - 24/01/2020
Michele ROMANO - Consigliere -	R.G.N. 44456/2019 44546/2019
Renata SESSA - Consigliere -	
Paola BORRELLI - Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 2/05/2019 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;  
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, P. Filippi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;  
udito il difensore, avv. (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata della Corte di appello di Roma ha confermata la condanna, emessa dal Tribunale in sede il 24 novembre 2015, nei confronti di (omissis), alla pena di mesi otto di reclusione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 612-bis, comma 2, cod. pen., riconosciuta la continuazione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, per i reati di atti persecutori e lesioni personali.

2. Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo nei motivi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., due vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione e mancata replica a specifiche doglianze difensive in ordine alla sussistenza del delitto di atti persecutori.

2.1.1. Si deduce che la Corte di appello ha trascurato di porre in rilievo gli elementi a carico del ricorrente, dimostrativi della responsabilità, tenuto conto, peraltro, che la motivazione è scarna in relazione al tema probatorio della scarsa attendibilità dei denunciati.

Si fonda la motivazione, quanto all'episodio del 23 novembre 2011, su testimonianze che hanno adoperato terminologie simili per identificare gli oggetti lanciati, senza tenere conto delle opposte risultanze delle deposizioni testimoniali dei testi di polizia giudiziaria. In secondo luogo si valorizza la testimonianza del teste (omissis), quanto ai fatti del (omissis) circa i denunciati impedimenti frapposti da (omissis) all'attività lavorativa degli operai dell'(omissis), che si assume contrastante anche con le dichiarazioni delle stesse persone offese. Si valorizza, nella sentenza, inoltre, l'invio di sms intimidatori, smentito dallo stesso (omissis), destinatario dei detti messaggi. Infine si sottolinea la riconducibilità causale della interruzione dei lavori edili condotta dai fratelli (omissis), alla condotta di (omissis), pur in presenza di documentazione acquisita che proverebbe l'assenza di autorizzazioni amministrative necessarie alla prosecuzione dei lavori.

2.1.2. Si evidenzia carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento del reato.

Gli oggetti indicati dai dichiaranti quanto all'episodio del 23 novembre 2011 non sono mai stati reperiti dai carabinieri intervenuti sul posto. Quanto all'episodio dei presunti ostacoli ai lavori della (omissis), la Corte territoriale si limita a travisare il dato informativo reso dal teste (omissis). Con riferimento agli



sms intimidatori, mandati a (omissis), sarà lo stesso (omissis), secondo il ricorrente, a negare la circostanza dell'inoltro. La minaccia con un punteruolo del 28 febbraio 2012, fonda, a parere della Difesa, su una ricostruzione meramente congetturale e in base alla lettura contraddittoria della testimonianza del teste (omissis)). Da ultimo si osserva che la stessa persona offesa ha riferito dell'esistenza di irregolarità amministrative nella conduzione delle attività edili.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e mancata replica ad osservazioni difensive sul reato di lesioni personali.

Si evidenzia che la sentenza di appello non ha chiarito la discrasia tra la versione del (omissis) (che ha agito per difendersi dai fratelli (omissis)) con le emergenze della consulenza medica acquisita in atti. I referti, in definitiva, in sé non sono indicativi ed anzi sono ambigui e, comunque, non risolvono il dubbio circa la dinamica di un episodio, nonché l'iniziativa dell'azione lesiva.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, per un verso, per altro verso prospetta censure non consentite in sede di legittimità.

Viene, formalmente, prospettato un vizio consentito ma, in sostanza, la censura è integralmente versata in fatto e, comunque, richiede di accreditare, come maggiormente plausibile, la versione difensiva dell'imputato, senza censurare la *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, vizi proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente, invece, si duole di una *decisione erronea*, in quanto fondata su *valutazioni* asseritamente sbagliate. E' noto, invece, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non quello tra *prova* e *decisione*; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione probatoria* che, in quanto riservata al giudizio di merito, è estranea al perimetro cognitivo del giudice di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 - dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Peraltro il giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero



nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria.

2.1. Quanto alla dedotta carenza di motivazione circa la sussistenza dell'evento del reato, si devolve una critica di travisamento del dato probatorio (esiti dell'esame testimoniale del dichiarante <sup>(omissis)</sup>) nonché sulla asserita lettura contraddittoria della testimonianza del teste <sup>(omissis)</sup> non ammissibile. Conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Né si illustra la decisività della diversa lettura prospettata, rispetto al dato che si assume travisato, onde giungere a più favorevole conclusione per il ricorrente.

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che devolve la medesima critica prospettata con il gravame, alla quale la sentenza impugnata ha risposto con adeguata e logica motivazione, spiegando che a fronte della mera tumefazione al gomito riscontrata a <sup>(omissis)</sup>, <sup>(omissis)</sup> aveva riportato la frattura completa intrarticolare dell'osso a base della falange del dito della mano sinistra, trauma cranico lieve, mentre <sup>(omissis)</sup> la contusione ecchimotica dello zigomo sinistro. Del resto dell'esistenza di lesioni personali poste in essere dal <sup>(omissis)</sup> hanno riferito, secondo le conformi sentenze di merito, le due parti lese, oltre che i testimoni presenti sul posto al momento dell'aggressione (oltre a <sup>(omissis)</sup>, <sup>(omissis)</sup> amico del <sup>(omissis)</sup>), elementi a carico con i quali il ricorso non si confronta, puntualmente, quanto alla dinamica del delitto di lesioni, risultando, in tale parte aspecifico.

3. Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

**P.Q.M.**



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Si da atto che il presente provvedimento non è allo stato sottoscritto, per impedimento del Presidente e dell'estensore ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.

a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Così deciso, il 24/01/2020

Il Consigliere estensore  
Barbara Calaselice

Il Presidente  
Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI

 (22/5/2020)

